



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

FASE II - Contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza per le strutture di proprietà privata destinante ad uso abitativo o sedi di attività produttive anche afferenti al settore agricolo, di cui al DPCM 27.2.2019

QUESITI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

01. Considerato che il DPCM del 27.02.2014, all'art. 4, comma 3, prevede che per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, sono concessi limitatamente per i danni a strutture e macchinari, chiedo di confermare se, per il settore agricoltura, sono ammessi gli interventi per il ripristino o sostituzione dei beni mobili registrati, attrezzature e macchinari, operazioni compatibili con l'art. 25 del Reg. (UE) 702/2014, base normativa dell'aiuto in agricoltura.

In riferimento al quesito, stante che le spese per i danni riguardanti le attrezzature e gli impianti sono già ammesse dal DPCM 27.2.2019, per quanto riguarda i beni mobili registrati ritengo utile riportare di seguito la risposta formulata dal Dipartimento della Protezione civile a una domanda riguardante l'argomento. Da essa si deduce che i danni a beni mobili registrati possano rientrare nelle Misure per l'immediato sostegno, di cui all'OCDPC 558/2018, già avviate con la Fase 1 privati. Perciò se qualche azienda agricola aveva segnalato a suo tempo al proprio Comune danni a beni mobili registrati, potrà accedere a quel contributo nell'ambito dei massimali previsti (max 20.000 euro).

In questa Fase 2 privati, appena avviata, invece i danni ai beni mobili registrati non sono contemplati nel DPCM 27.2.2019, ma comunque potranno essere inseriti nell'apposito spazio della perizia asseverata per eventuale finanziamento con altre fonti finanziarie.

02. Si Conferma quindi che nell'ambito del procedimento di cui al DPCM sono ammessi anche gli interventi per attrezzature e macchinari, mentre sono esclusi e rilevati - ai fini di un eventuale finanziamento con altre fonti finanziarie - i danni ai beni mobili registrati?

Sulla base delle FAQ del Dipartimento e dei Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi, tenendo conto anche delle specificità del settore agricolo, ricapitolando:

- **FASE 1 privati (IMMEDIATO SOSTEGNO)** ex art. 3 dell'OCDPC n. 558/2018: possono rientrare danni a **beni mobili registrati** strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economico-produttiva, **attrezzature e macchinari**, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Perciò se l'azienda nel corso della ricognizione a suo tempo effettuata aveva segnalato danni di questo tipo al Comune, potrà accedere al contributo nel limite del massimale di 20.000 euro. Qualora non avesse segnalato tali danni in Fase 1, potrà comunque tali danni nell'apposita sezione della perizia asseverata richiesta per la Fase 2, a fini ricognitivi per accedere ad eventuali risorse diverse da quelle del DPCM 27.2.2019 in una successiva fase.

- **FASE 2 privati (INVESTIMENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOL. E L'AUMENTO DELLA RESILIENZA)** ex DPCM 27.2.2019: possono rientrare danni a unità immobiliari, strutture e **impianti**, finiture, pertinenze,



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

aree e fondi esterni. Nella perizia asseverata, nell'apposito spazio dedicato, potranno inoltre essere indicati i danni a tutti quei beni non immediatamente rientranti nei contributi in parola ma per poter essere eventualmente oggetto di separato finanziamento con risorse differenti, come scritto sopra .

03. E' corretto ritenere che l'articolo 3 dell'OCDPC n. 558/2018 – a differenza del DPCM 27 febbraio 2019 che espressamente esclude, all'articolo 4, i beni mobili registrati dalla possibilità di accedere a contributi, trattandosi di un elenco tassativo – possa riguardare anche la contribuzione a favore di beni mobili registrati (ad esempio: barche per le imprese ittiche)?

Con riferimento alle misure per l'immediato sostegno alle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 558/2018, si ritengono ammissibili a contributo, nei limiti delle risorse ivi previste, i soli beni mobili registrati funzionali all'attività di impresa, quale, ad esempio, la barca adibita all'esercizio dell'attività ittica. Qualora le risorse anzidette non fossero sufficienti, si potranno inserire i relativi danni nella separata sezione della perizia di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) del DPCM 27 febbraio 2019.

04. Le spese per prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc) sono ammissibili a finanziamento solo con riferimento agli interventi di cui al punto 2.1 lettera a) e lettera b) dei criteri direttivi adottati con le ordinanze n. 11/2019 e n. 15/2019 o sono compresi anche gli interventi di cui alla lettera c)?

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del DPCM 27/02/2019, la spesa per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc) comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali indicati.

Detta previsione è contenuta nella lettera b), mentre alla lettera a) sono individuate le tipologie di interventi ammessi e le relative percentuali, e precisamente per:

- i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
- ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all'80% del limite massimo.

Pertanto la previsione di cui ai punti 3.6 dei Criteri Direttivi per attività produttive e agricole è da intendersi estesa anche alle casistiche di cui al punto 2.1 lettera c), per le attività produttive, e punto 2.1 lettere c), d) ed e) per le attività agricole.

Si riportano di seguito i punti 3.6 dei criteri direttivi rispettivamente per:

ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

AGRICOLTURA 3.6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

05. Come ci si deve comportare con le domande di contributo pervenute fuori termine?

I termini ultimi di presentazione delle domande di contributo, così come prorogati con le ordinanze del Commissario delegato n. 14/2019 e n. 15/2019, sono scaduti rispettivamente in data 31 luglio 2019 per il settore abitativo e per le attività produttive, e in data 21 agosto 2019 per il settore agricoltura.

Le domande di contributo presentate fuori dai suddetti termini, per la procedura attualmente in corso, risultano irricevibili, come disposto al punto 5.6 dei criteri direttivi adottati con le ordinanze del Commissario delegato n. 11/2019 e n. 15/2019.

Nell'ipotesi di domande pervenute all'Ente Gestore fuori dai suddetti termini, al fine di valutare la reale portata di tali richieste in prospettiva dell'accesso ad ulteriori contributi, all'esito della procedura già avviata, a valere su eventuali economie o nuove linee di finanziamento, è opportuno che l'Ente verifichi prima di tutto se dette istanze, oltre che necessariamente connesse agli eventi del 10 e 11 ottobre 2018, possano essere effettivamente ammissibili con riferimento alla lettera e) comma 2 dell'art. 25 D. Lgs. 1/2018.

06. Quali sono i termini per l'esecuzione degli interventi di ripristino sugli immobili?

In riferimento alle strutture di proprietà privata ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

a) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione o delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);

b) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) di cui ai punti 2.1.c) e 2.1.d);

In riferimento alle attività produttive, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 11/2019, i termini sono:

A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);

B) 12 mesi per gli interventi di ripristino (immobili compresi) o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.c).

In riferimento alle attività del settore Agricoltura, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri direttivi adottati con l'ordinanza 15/2019, i termini sono:

A) 18 mesi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione dei beni immobili danneggiati di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b);



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

B) 12 mesi per tutti gli altri interventi.

I termini di cui sopra possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere al Commissario delegato.

07. In quali casi il contributo di immediato sostegno deve essere considerato nella quantificazione del contributo ai sensi del DPCM 27/02/2019 effettuata con la tabella di calcolo fornita ai soggetti attuatori?

Laddove i danni per i quali è stato chiesto il contributo di immediato sostegno riguardino interventi relativi a investimenti strutturali e infrastrutturali su immobile o struttura, oggetto di completamento anche ai sensi del DPCM 27.02.2019, il contributo di immediato sostegno deve essere inserito nell'apposita colonna della tabella di calcolo.

Diversamente (ad esempio se il contributo di immediato sostegno è richiesto per danni relativi a scorte, bestiame morto, mobilia, oppure per intervenuti sulla abitazione di residenza qualora ai sensi del DPCM 27.02.2019 si stia chiedendo di intervenire su altro immobile non abitazione principale) il campo contributo art. 3 c. 3 dell'OCDPC 558/2018 non deve essere valorizzato.

Risposta: con riferimento al quesito posto, si condivide l'interpretazione fornita da codesta Amministrazione nel senso di non detrarre gli importi eventualmente già riconosciuti a titolo di rimborso ex art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, all'importo complessivo risultante dalla perizia asseverata redatta ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019, qualora gli stessi non siano riconducibili alle voci di intervento riportate nella citata perizia.